

Stagione Sportiva 2015/2016
CATEGORIA UOMINI • DISCIPLINA CALCIO A 11

Comunicato Ufficiale N° 1 del 1 settembre 2015

1.- INDIRIZZO DI SALUTO

Il Consiglio Direttivo della Lega Calcio Marche, in occasione dell'inizio della stagione sportiva 2015/2016, invia un cordiale saluto ed un augurio di buon lavoro a tutte le Associazioni, ai loro soci, agli arbitri ed a tutti i componenti degli organismi della Lega Calcio e dell'Uisp ai vari livelli, auspicando il raggiungimento delle mete prefissate.

NORME DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' REGIONALE - UFFICIALE AGONISTICA - CTG. UOMINI - CALCIO A 11

2.- CALCIO A 11 - ATTIVITA' UFFICIALE 2015/2016

– **CAMPIONATO REGIONALE:** partecipano di diritto le Associazioni classificate al 1°, 2° e 3° posto dei rispettivi campionati territoriali al massimo livello della scorsa stagione e l' **Associazione che detiene il titolo**. Eventuali rinunce, scioglimenti e cambi di ragione sociale di Associazioni aventi diritto, saranno di competenza della Lega territoriale direttamente interessata di concerto con la Lega Regionale.

A richiesta delle Leghe Territoriali, la Lega Regionale può estendere, per motivi organizzativi, la partecipazione ad altre Associazioni classificate dopo le prime tre.

– **COPPA MARCHE:** partecipano di diritto 3 Associazioni per ogni Lega Calcio territoriale e l' **Associazione che detiene il titolo**. La partecipazione spetta alle Associazioni immediatamente classificate dopo quelle iscritte di diritto al Campionato Regionale. In alternativa possono partecipare, a discrezione delle Leghe Territoriali, Associazioni vincenti particolari manifestazioni (Coppa di Lega, ecc.), organizzate a livello locale, purché a carattere ufficiale. Eventuali rinunce, scioglimenti e cambi di ragione sociale, saranno di competenza della Lega Territoriale direttamente interessata.

– **COPPA DISCIPLINA:** partecipano di diritto 3 Associazioni così come classificate nella Classifica Disciplina delle Leghe Calcio territoriali e l' **Associazione che detiene il titolo**. Eventuali rinunce, scioglimenti e cambi di ragione sociale, saranno di competenza della Lega Territoriale direttamente interessata che dovrà, comunque, tenere conto dei punti della suddetta classifica disciplina (massimo 100), dato il carattere della manifestazione.

La priorità di partecipazione alle manifestazioni, così come elencata, è tassativa.

3.- MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Nella categoria calcio a 11 uomini le Associazioni partecipanti al **Campionato Regionale**, alla **Coppa Marche** ed alla **Coppa Disciplina** saranno suddivise in due gironi di cinque squadre ciascuno, si disputeranno partite di sola andata (1^ fase) con sorteggio del calendario.

Le prime 2 classificate di ogni girone disputeranno incontri di andata e ritorno (semifinali).

Le squadre vincenti, disputeranno la finale in gara unica e campo neutro.

4.- COSTI DI PARTECIPAZIONE

L'iscrizione all'attività regionale è gratuita.

Nella categoria calcio a 11 uomini la tassa gara, a parziale copertura delle spese arbitrali, è fissata in € 50,00 per squadra a partita. Detta tassa sarà detratta da un deposito cauzionale di € 400,00 che le Associazioni partecipanti dovranno versare alla Lega Calcio Regionale, tramite le proprie Leghe di appartenenza, entro e non oltre il 20 ottobre 2015.

In entrambe le categorie l'affitto dei campi, ad esclusione delle partite di finale, è a carico della Associazione ospitante.

Le Associazioni non i regola, nelle passate edizioni, con il versamento del deposito cauzionale non avranno diritto a partecipare all'attività regionale.

Da detto deposito verranno detratte le spese per l'organizzazione delle finali (a carico di tutte le Associazioni partecipanti) e le eventuali ammende e pertanto dovrà essere reintegrato ad ogni richiesta del Comitato Organizzatore.

Al termine delle manifestazioni, la parte eccedente verrà restituita alle Associazioni di competenza.

Le spese organizzative (campo e ristoro per gli arbitri) sono a carico della Associazione ospitante.

5.- ORGANIZZAZIONE DELLE GARE

L'organizzazione delle gare è di competenza dell' Associazione prima nominata che **entro i 10 giorni precedenti la giornata** dovrà comunicare alla propria Lega di appartenenza:

il giorno sabato pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 18,00;
domenica mattina dalle ore 10,30 alle ore 12,30;

l'orario ed il campo di gioco.

E' consentito, previo accordo tra le squadre interessate, disputare le gare in giorno ed orario diverso da quello ufficiale.

Il mancato rispetto dell'orario d'inizio comunicato, per indisponibilità del campo dovuta ad altra gara già programmata di cui si presuma la conoscenza da parte della Associazione ospitante, comporterà a carico di quest'ultima – qualora si superi la tolleranza concessa – le sanzioni previste per la rinuncia non preavvisata.

L'indicazione della località in cui verranno giocate eventuali gare in campo neutro è di esclusiva competenza del Comitato Organizzatore.

Qualsiasi rapporto (amministrativo, organizzativo, disciplinare, ecc.) inerente le manifestazioni, intercorrerà esclusivamente tra il Comitato Organizzatore e le Leghe di appartenenza delle Associazioni partecipanti. Di conseguenza le Leghe dovranno farsi carico di portare a conoscenza delle proprie Associazioni tutto quanto concerne lo svolgimento delle competizioni (regolamenti, disposizioni, località ed orari delle gare in trasferta, eventuali provvedimenti disciplinari, colori sociali delle squadre avversarie, ecc.).

Le Associazioni partecipanti saranno comunque **oggettivamente responsabili** di qualsiasi infrazione ai regolamenti ed a tutte le disposizioni impartite dalla Lega Regionale attraverso i propri Comunicati Ufficiali ed in via breve, tramite comunicazioni telefoniche o via Fax alle Leghe di appartenenza. Gli unici rapporti diretti tra le Associazioni e la Lega Regionale, restano quelli concernenti l'invio della documentazione di cui al **punto 21** del presente Comunicato, la documentazione relativa alla mancata partecipazione alle gare per cause di forza maggiore di cui all'art. 54 – Parte Quarta – Regolamento dell'Attività della Normativa Generale e sue Integrazioni e Deroghe e dalle disposizioni emanate dalla Lega Regionale, nonché la presentazione di reclami in prima istanza e dei ricorsi in appello avverso le decisioni assunte dal Giudice disciplinare.

Per il regolare svolgimento dell'attività, la Lega Regionale confida sulla collaborazione delle Leghe aderenti, **declinando nel contempo qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali carenze organizzative delle stesse ed a disguidi di qualsiasi genere che potrebbero verificarsi.**

Le Leghe territoriali risponderanno, pertanto, direttamente nei confronti delle proprie Associazioni per negligenze di qualsiasi tipo e nei confronti della Lega Regionale per eventuali inadempienze economiche e di comportamento in genere, da parte delle Associazioni appartenenti.

Le Leghe territoriali, dovranno infine comunicare al Comitato Organizzatore, entro le ore 18.00 del secondo venerdì precedente le gare, la data, l'orario ed il campo di gioco relativi alle partite interne delle proprie Associazioni, il colore delle maglie che utilizzeranno le proprie squadre che giocano in trasferta.

6.- TESSERATI SQUALIFICATI

Resta confermata la normativa relativa ai tesserati squalificati a termine dalla FIGC le cui sanzioni, di qualsiasi entità, saranno riconosciute dalla Lega calcio Uisp.

Per quanto riguarda le squalifiche comminate dall'UISP, viene stabilito quanto segue:

- I tesserati con squalifiche **fino a 4 giornate** comminate nell'attività ufficiale territoriale, dovranno scontarle **nella stessa manifestazione dell'attività organizzata dalla Lega di appartenenza.**

- I tesserati con squalifiche **oltre le quattro giornate** comminate in qualsiasi manifestazione ufficiale ed in qualsiasi disciplina nell'attività territoriale, dovranno scontarle **nella stessa manifestazione dell'attività organizzata dalla Lega di appartenenza e finché non avranno scontato le stesse, non potranno giocare neanche nell'attività regionale.**
- I tesserati con squalifiche o inibizioni **a tempo** comminate in qualsiasi manifestazione ufficiale ed in qualsiasi disciplina nell'attività territoriale, **non potranno giocare in nessuna manifestazione o disciplina dell'attività territoriale, regionale e nazionale.**
- I tesserati con **squalifiche a giornate** comminate nell'attività regionale, **dovranno scontarle nell'attività organizzata dalla Lega Regionale** (qualora la squalifica non sia interamente scontabile nell'attività regionale della corrente stagione sportiva, la parte eccedente dovrà essere scontata sempre nell'attività regionale della prossima stagione; per i tesserati la cui Associazione di appartenenza non partecipasse all'attività regionale della prossima stagione, l'eventuale squalifica residua dovrà essere scontata nell'attività territoriale di competenza).
- I tesserati con **squalifiche o inibizioni a tempo** comminate in qualsiasi manifestazione e disciplina nell'attività regionale, **non potranno giocare in nessuna manifestazione dell'attività territoriale, regionale e nazionale.**

7.- REGOLAMENTI ATTIVITA' REGIONALE

L'unico testo regolamentare è la **NORMATIVA GENERALE** della Lega Nazionale Calcio - **Edizione 2009** - e le **INTEGRAZIONI E DEROGHE** valide per la Stagione Sportiva 2014/2015 apportate dalla Lega Regionale con le **Norme di Partecipazione** pubblicate il 25 giugno 2014, nonché le **DISPOSIZIONI** impartite dal Comitato Organizzatore tramite i Comunicati Ufficiali.

Per quanto riguarda il Regolamento di gioco, verrà applicato il REGOLAMENTO DEL GIOCO DEL CALCIO UISP - Edizione 2010 - senza alcuna deroga.

L'ignoranza di quanto sopra, non può essere invocata in nessun caso.

8 - SVOLGIMENTO DELLE GARE

Calcio a 11. Tutte le gare dell'attività regionale avranno la durata di 80 minuti (due tempi di 40 minuti cadauno).

Verranno formati 2 gironi (composti da numero 5 società) di qualificazione con gare di sola andata.

La composizione dei due gironi avverrà in occasione del prossimo Consiglio Direttivo.

Per ogni gara verrà assegnato il seguente punteggio:

- **3 punti in caso di vittoria diretta**
- **1 punto in caso di pareggio**
- **0 punti in caso di sconfitta diretta**

Qualora al termine delle fasi di qualificazione sussistessero parità in classifica, in deroga a quanto previsto dalla **NORMATIVA GENERALE**, per determinare comunque una graduatoria, sarà tenuto conto, nell'ordine, di quanto segue:

a) parità tra due squadre

- **risultato del confronto diretto;**
- **migliore differenza reti del girone;**
- **maggior numero di reti segnate del girone;**
- **migliore classifica disciplinare;**
- **sorteggio.**

b) parità tra tre o più squadre

- **classifica avulsa;**
- **migliore differenza reti classifica avulsa;**
- **maggior numero di reti segnate classifica avulsa;**
- **migliore differenza reti del girone;**
- **maggior numero di reti segnate del girone;**
- **migliore classifica disciplinare;**
- **sorteggio.**

In semifinale verranno svolte gare di andata e ritorno. Sia al termine dell'andata che del ritorno vale il risultato conseguito sul campo, in caso di parità di reti segnate e subite al termine della gara di ritorno si batteranno i calci di rigore.

Le reti segnate in trasferta hanno lo stesso valore di quelle segnate in casa.

Qualora al termine degli incontri di finale sussistesse risultato di parità, verranno battuti direttamente i calci di rigore.

9.- PARTECIPAZIONE ALLE GARE

Possono partecipare esclusivamente i giocatori tesserati nel rispetto della Normativa Generale e sue Integrazioni e Dergoghe, per il Campionato territoriale di competenza, esclusi gli squalificati come precisato al precedente punto 6, purché in possesso di valida certificazione medica di idoneità al gioco del calcio a livello agonistico, rilasciata dai Centri di Medicina Sportiva delle ASUR o da altri Centri comunque riconosciuti o autorizzati.

A tale proposito si ribadisce che la legislazione vigente rende responsabile dell'ottemperamento della tutela sanitaria degli atleti, il rappresentante legale della Associazione, ovvero il Presidente.

La partecipazione alle gare di qualsiasi tesserato è comunque subordinata al possesso dell'**originale della tessera UISP** regolarmente vidimata ed accompagnata da un **valido documento ufficiale di riconoscimento, rilasciato dalle autorità italiane preposte.**

I documenti di riconoscimento ritenuti validi sono: la Carta di Identità, il Passaporto, la Patente di Guida automobilistica - purché non scaduti prima del rilascio della tessera UISP, il Permesso di soggiorno in corso di validità.

In parziale deroga, i giocatori extracomunitari, possono essere identificati attraverso il Passaporto o la Carta d'identità rilasciati dalle autorità del proprio Paese di provenienza, purché in corso di validità.

Non sono valide le copie fotostatiche dei documenti sopra indicati, anche se autenticate dalle autorità preposte, né copie di tessere UISP e documenti trasmessi via fax.

La mancanza della tessera UISP o del documento di riconoscimento, **impedisce di fatto la partecipazione alle gare.**

La posizione di un giocatore o guardalinee di parte che inizia la gara sprovvisto di un documento ufficiale di riconoscimento o con documento di riconoscimento non ritenuto valido, non può essere in alcun modo sanata.

10.- COMPILAZIONE DELLE DISTINTE DI GARA

Per le gare dell'attività regionale, devono essere utilizzate distinte in cui sia prevista anche la registrazione del tipo e numero di un documento di riconoscimento.

Dette distinte (in duplice copia) dovranno essere correttamente compilate in ogni loro parte con caratteri in stampatello o comunque in modo leggibile.

Per i tesserati partecipanti alle gare, oltre al cognome ed al nome, dovrà essere trascritto il numero completo della tessera UISP **preceduto dalla lettera identificativa** ed il tipo e numero del documento ufficiale di riconoscimento.

Per la parte riguardante i giocatori, la cui trascrizione **dovrà avvenire in ordine progressivo del numero di maglia – ad esclusione del portiere titolare che va sempre trascritto per primo –** dovranno essere indicati il **Capitano** ed il **Vice Capitano**, nonché con una **T** ed una **R**, i giocatori titolari e quelli di riserva, indipendentemente dal numero dei giocatori trascritti e dall'ordine di trascrizione degli stessi.

Le distinte, infine, dovranno essere firmate in modo **leggibile** dal Dirigente accompagnatore ufficiale.

L'inosservanza di quanto sopra comporta la sanzione dell'ammenda.

11.- TERMINE DI TOLLERANZA PER LA CONSEGNA DELLE DISTINTE DI GARA

Il termine ultimo per la presentazione delle distinte di gara all'arbitro e per la presentazione allo stesso dei tesserati per l'identificazione, **è fissato al 15° minuto successivo all'orario ufficiale dell'inizio della gara.**

Qualora le distinte vengono presentate allo scadere del termine concesso, le Associazioni hanno l'**obbligo** di presentare contestualmente all'arbitro – **nello spogliatoio di quest'ultimo** – i propri tesserati per l'identificazione, **con i giocatori in completa tenuta di gioco.** L'arbitro, di conseguenza, è tenuto a verificare detta presenza ancor prima di avere provveduto al controllo delle tessere e dei documenti di riconoscimento.

Tale limite deve essere **tassativamente** rispettato anche nel caso di cambio delle maglie causa colori simili o confondibili.

Il mancato rispetto di quanto sopra, indipendentemente che il terreno di gioco sia o meno disponibile o praticabile per l'ora d'inizio ufficiale, comporta la rinuncia a tutti gli effetti alla disputa della gara.

Gli arbitri **non sono tenuti** a considerare eventuali cause di forza maggiore nel mancato rispetto dei limiti suddetti (di esclusiva competenza degli Organi di Lega), ma **dovranno accertarsi e tenere conto** – riferendolo peraltro nel proprio rapporto – di eventuali impedimenti all'accesso delle squadre negli spogliatoi, impedimenti che potrebbero causare sia la ritardata presentazione delle distinte di gara che la ritardata presentazione dei tesserati per l'identificazione. In questo caso, impregiudicato ogni successivo giudizio dell'Organo giudicante, la gara dovrà comunque essere disputata.

Le squadre saranno considerate semplicemente ritardatarie e pertanto **passibili di ammenda**, qualora consegnassero le distinte di gara all'arbitro **dopo il 15° minuto precedente l'orario d'inizio ufficiale, ma sempre entro il termine ultimo concesso.**

Le Associazioni, gli arbitri e gli Organi disciplinari regionali, dovranno scrupolosamente attenersi – ciascuno per quanto di competenza – alle suddette norme.

12.- ESCLUSIONE DALLA CLASSIFICA

L'Associazione che per propri motivi o perché viene esclusa dalla competizione, non disputa almeno la metà delle gare previste nel girone di qualificazione, viene esclusa anche dalla classifica che verrà stabilita senza tenere conto dell'eventuali gare disputate.

13.- AMMENDE PER RINUNCIA AD UNA GARA

Le ammende per rinuncia preavvisata ad una gara sono definite come segue:

1^ rinuncia: € 100,00

2^ rinuncia: € 150,00

14.- GIOCATORI

Possono essere trascritti nelle distinte di gara – indipendentemente dalla loro presenza all'atto del riconoscimento – i tesserati dell'Associazione in possesso della tessera ATLETA o della tessera di DIRIGENTE rilasciata per la disciplina del calcio a 11.

I tesserati dell'Associazione in possesso della tessera DIRIGENTE, possono partecipare alla gara come giocatori, nel rispetto di quanto stabilito dai Regolamenti e dalle Norme di partecipazione, purché in regola con la certificazione sanitaria.

La Lega d'appartenenza, in questo caso, dovrà tassativamente STAMPARE nella tessera, nello spazio riservato alla categoria, la dicitura ATLETA.

Per i tesserati della stessa Associazione o per un'Associazione diversa, per altre discipline, deve essere riportato nelle distinte il numero della scheda di attività, preceduto dalla sigla S.A.

I giocatori in possesso della tessera di DIRIGENTE, nel corso della stessa gara, possono svolgere anche le mansioni di Allenatore, e, se aventi titolo, di Massaggiatore e di Medico Sociale.

Possono essere trascritti nelle distinte di gara fino ad un massimo di 18 giocatori, pertanto, in caso di distinte precompilate con un numero maggiore di giocatori, quelli in eccesso dovranno essere depennati prima della consegna delle stesse all'arbitro.

L'inosservanza di quanto disposto al 1°, 2° e 3° capoverso, comporta la punizione sportiva della perdita della gara, nonché la sanzione dell'ammenda. L'inosservanza di quanto disposto al 4° capoverso, comporta la sanzione dell'ammenda.

L'inosservanza di quanto disposto all'ultimo capoverso comporta la punizione sportiva della perdita della gara, nonché la sanzione dell'ammenda in caso di sostituzioni; la sola sanzione dell'ammenda in caso di nessuna sostituzione. L'inosservanza di quanto disposto agli altri capoversi, comporta la sanzione dell'ammenda.

15.- ASSISTENTE DI PARTE

Nelle gare in cui non è prevista o possibile la presenza di assistenti ufficiali, le Associazioni sono **obbligate** a mettere a disposizione dell'arbitro un proprio tesserato per adempiere a tale funzione.

Senza la presenza di assistenti ufficiali o di parte, una gara non può essere disputata.

La funzione di assistente di parte è considerata – ai fini regolamentari – partecipazione attiva alla gara, pertanto **non possono assolvere alla stessa, persone non tesserate per la Associazione interessata o tesserati squalificati, inibiti o non aventi titolo, pena la punizione sportiva della perdita della gara, nonché la sanzione dell'ammenda.**

Nel caso che un assistente di parte non fosse in grado – per qualsiasi motivo – di portare a termine l'incarico, l'Associazione può sostituirlo con un giocatore partecipante al gioco, con un giocatore a sua volta sostituito, con un giocatore di riserva o con un dirigente presente in campo.

Un assistente di parte non può essere assolutamente sostituito da un giocatore espulso o da un dirigente allontanato dall'arbitro, prima o nel corso della gara, **pena la punizione sportiva della perdita della stessa, nonché la sanzione dell'ammenda.**

Possono svolgere la funzione di assistenti di parte i tesserati in possesso della tessera **ATLETA** o **DIRIGENTE**.

La funzione di assistente di parte, nel corso della stessa gara, **non è compatibile in partenza con la mansione di dirigente accompagnatore ufficiale e di dirigente addetto all'arbitro, pena la sanzione dell'ammenda.**

L'assistente di parte, nel corso della gara, può prendere parte al gioco pur avendo già partecipato alla stessa come assistente, a condizione che sia stato preventivamente trascritto sulle distinte anche come giocatore di riserva e che venga sostituito in conformità a quanto stabilito al 4° capoverso del presente punto. L'assistente sostituito può tornare a svolgere tali funzioni nella stessa partita. L'inosservanza della norma comporta la punizione sportiva della perdita della gara, nonché la sanzione dell'ammenda.

16.- DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE E DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO

L'indicazione sulle distinte di gara e la conseguente presenza del Dirigente accompagnatore ufficiale è **obbligatoria per entrambe le Associazioni.**

L'indicazione sulle distinte di gara e la conseguente presenza del Dirigente addetto all'arbitro è **obbligatoria soltanto per l'Associazione ospitante.** Nelle gare di finale entrambe le Associazioni devono mettere a disposizione degli ufficiali di gara il Dirigente addetto.

Ambedue devono essere in possesso della tessera di **DIRIGENTE.**

Entrambe le funzioni – nel corso della stessa gara – sono compatibili soltanto fra loro.

Il Dirigente accompagnatore ufficiale è l'unico autorizzato a tenere con l'arbitro rapporti inerenti la gara, prima dell'inizio, durante l'intervallo ed al termine della stessa.

Soltanto in totale assenza di dirigenti, la funzione di Dirigente accompagnatore ufficiale nonché di Dirigente addetto all'arbitro, può essere svolta dal **Capitano della squadra.** In tal caso potrà firmare solo la lista gara.

Il Dirigente addetto all'arbitro è tenuto ad assolvere il compito di assistenza ed eventuale protezione dell'arbitro, pertanto, se del caso, a fine gara deve restare a disposizione dello stesso. Non può essere sostituito nelle sue funzioni da nessun altro tesserato che non sia il Dirigente accompagnatore ufficiale.

La mancata osservanza della norma, comporta la sanzione dell'ammenda.

17.- ALLENATORE – MASSAGGIATORE – MEDICO SOCIALE

L'indicazione sulle distinte di gara dell'**Allenatore**, del **Massaggiatore** e del **Medico Sociale** non è obbligatoria.

Tutti questi, qualora trascritti, devono essere in possesso della tessera di **DIRIGENTE.**

Le eventuali funzioni di cui sopra sono tra loro compatibili nel corso della stessa gara.

L'Allenatore, il Massaggiatore ed il Medico Sociale, inoltre, nel corso della stessa gara, **possono prendere parte al gioco**, purché iscritti anche come giocatori sulle distinte ed in possesso della tessera **dirigente/atleta.**

L'eventuale Massaggiatore **deve essere in possesso di un tesserino che attesti la propria qualifica**, i cui estremi devono essere registrati sulle distinte di gara nello spazio riservato al documento di riconoscimento.

L'eventuale Medico Sociale **deve essere in possesso di un documento che attesti la propria iscrizione all'Albo dei Medici.** Detto documento deve essere registrato sulle distinte nello spazio riservato al documento di riconoscimento.

La mancata osservanza di quanto sopra, comporta la sanzione dell'ammenda.

18.- ALTRE INCOMBENZE FORMALI

L'Associazione ospitante deve mettere a disposizione dell'arbitro **tre palloni regolamentari ed efficienti** per la disputa della gara. L'Associazione ospite provvederà per proprio conto ai palloni necessari al riscaldamento dei propri giocatori.

Per le gare di **finale**, entrambe le Associazioni dovranno mettere a disposizione **due palloni ciascuna.**

La mancata efficienza dei palloni prima della gara, può essere sanata antecedentemente al loro eventuale utilizzo.

L'anticipata e definitiva interruzione della gara per l'inosservanza di quanto sopra, **comporta le sanzioni previste dall'art. 105 del Regolamento di Disciplina della Normativa Generale.**

L'Associazione ospitante o prima nominata, salvo diverse disposizioni, deve provvedere al ristoro per l'arbitro e gli eventuali assistenti ufficiali.

La mancata osservanza della norma comporta la sanzione dell'ammenda.

L'Associazione ospitante o prima nominata, è ritenuta responsabile della presenza di persone estranee all'interno del recinto di gioco e nell'ambito degli spogliatoi. E' comunque dovere, anche dell'Associazione ospitata, collaborare all'allontanamento degli estranei.

La mancata osservanza della norma comporta la sanzione dell'ammenda.

Qualora a causa del protrarsi di gare della FIGC, fosse impedito o ritardato l'accesso in tempo utile agli spogliatoi per il disbrigo delle formalità di rito, entrambe le Associazioni sono tenute ad adoperarsi affinché una volta permesso l'ingresso, il disbrigo di dette formalità avvenga nel più breve tempo possibile.

L'arbitro deve essere messo al corrente di detti eventuali impedimenti.

19.- PROVVEDIMENTI D'UFFICIO

Il Comitato Organizzatore può deferire gli Organi disciplinari sia le Associazioni che i tesserati in genere, qualora riscontri direttamente o venga comunque a conoscenza di qualsiasi infrazione ai regolamenti.

La Commissione Giudicante a sua volta, nell'esaminare i documenti ufficiali relativi alle gare, qualora riscontri irregolarità di qualsiasi tipo, anche in mancanza di reclami, procederà d'ufficio all'applicazione dei regolamenti.

20.- OSSERVATORI DI LEGA

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di inviare sui campi di gioco propri osservatori, per riferire sull'andamento degli incontri e sui comportamenti dei tesserati ivi presenti.

Il rapporto di gara degli osservatori sarà preso in esame dalla Commissione Giudicante per eventuali provvedimenti disciplinari su fatti - esclusi episodi riguardanti fasi di gioco - sfuggiti al controllo dell'arbitro.

21.- TRASMISSIONE TESSERE

Il tesseramento per l'attività regionale si chiuderà improrogabilmente il 31 marzo 2014 e soltanto i giocatori ed i dirigenti/atleti le cui tessere o schede di attività siano state trasmesse entro la stessa data, possono venire utilizzati nelle gare successive, purché siano stati tesserati entro la scadenza prevista nel Regolamento di partecipazione dell'attività territoriale di competenza.

Per eventuali spedizioni a mezzo posta raccomandata, farà fede il timbro dell'Ufficio Postale.

22.- INCOMBENZE DELLE LEGHE TERRITORIALI

Entro l'11 ottobre 2014 le Leghe territoriali dovranno trasmettere alla Lega Regionale la documentazione relativa al Regolamento di partecipazione ed altre disposizioni concernenti il proprio Campionato.

Le Leghe territoriali sono altresì tenute a trasmettere settimanalmente copia dei propri Comunicati Ufficiali alla Lega Regionale.

NORME ORGANIZZATIVE

24.- ASSOCIAZIONI AMMESSE ALL'ATTIVITA' REGIONALE

Richiamato il punto 2 (categoria calcio a 11 uomini) del presente Comunicato e preso atto delle richieste di partecipazione da parte dei Comitati che nella corrente stagione sportiva organizzano Campionati Ufficiali, il numero di Associazioni assegnato a ciascuna Lega territoriale è il seguente:

PESARO : **Campionato regionale 3** **Coppa Marche 3** **Coppa Disciplina 3**

SENIGALLIA : **Campionato regionale 3** + vincente titolo 2013/2014 **Coppa Marche 3** + vincente titolo 2013/2014 **Coppa Disciplina 3**

FERMO : Campionato regionale 3 Coppa Marche 3 Coppa Disciplina 3
+ vincente titolo 2013/2014

25.- DATE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1^ fase	24 – 25 ottobre 2015 14 – 15 novembre 2015 12 – 13 dicembre 2015 20 – 21 febbraio 2016 19 – 20 marzo 2016
2^ fase andata	2 – 3 aprile 2016
2^ fase ritorno	16 – 17 aprile 2016
Finale	7 maggio 2016

Salvo accordi diversi tra le Associazioni interessate il rispetto delle date indicate è obbligatorio.

La sede delle finali verrà comunicata in seguito.

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di variare le date relative alla fase finale per motivi organizzativi ed eventuali coincidenze con l'attività nazionale (Coppa di Lega e Coppa Amatori).

Le date relative ad eventuali recuperi e ripetizioni di gare saranno fissate di volta in volta, con decisione insindacabile del Comitato Organizzatore.

26.- ORARIO DI INIZIO DELLE GARE

Eventuali accordi tra le Associazioni per giorni ed orari diversi dovranno essere comunque ratificati dal Comitato Organizzatore.

27.- TESSERATI SQUALIFICATI NELL'ATTIVITA' REGIONALE

Si riportano i nominativi dei tesserati che hanno residui di squalifiche da scontare nell'attività regionale della corrente stagione sportiva, l'Associazione e la Lega di appartenenza al momento dell'assunzione del provvedimento disciplinare ed il numero di giornate ancora da scontare:

CARLONI MATTEO	FC UNITED	3 giornate;
ORLANDI MICHELE	US FURLO	1 giornata;
MINGHELLI MIRKO	ATLETICO SENIGALLIA	1 giornata;
BATTISTELLI SIMONE	ASD GALLO FOOTBALL	2 giornate;
RUSSO EMANUELE	VICTORIA MACERATA	2 giornate;
RICUCCI CLAUDIO	VICTORIA MACERATA	4 giornate.

N.B. Qual ora l'Associazione di appartenenza nella stagione sportiva 2015/2016 non partecipi alla prossima attività regionale i suddetti tesserati dovranno scontare le squalifiche nell'attività territoriale di competenza, a partire dalla prima giornata di gara utile, dopo l'avvenuto tesseramento.

Pubblicato in Ancona il 1 settembre 2015

IL PRESIDENTE LEGA CALCIO MARCHE

Renato Molinelli

